

**QUESITI ORDINE AVVOCATI E NOTAI RELATIVI ALLA CIRCOLARE, SERIE: AVVOCATI-NOTAI, N. 002 DEL
21/03/2019
19/0116**

		<i>Data compilazione: 08/08/2019</i>
	QUESITI	RISPOSTE
1	La circostanza che il cliente sia un professionista (quindi non obbligato alla redazione del bilancio di esercizio e ancora meno munito di busta paga), implica necessariamente, in ragione dell'attività svolta, l'attribuzione al cliente di un livello di rischio più alto?	No. La Circolare, Serie: Avvocati-Notai, n. 002 del 21/03/2019 chiarisce – nell'ambito dei Fattori di Rischio A2 (cliente) e A3 (titolare effettivo) - che si debba attribuire un <i>“punteggio più elevato ai clienti (sia persone fisiche che persone giuridiche, trust, affidamenti fiduciari o altre strutture giuridiche analoghe) per i quali <u>non siano in grado di verificare attraverso documentazione (bilanci, atto costitutivo, buste paga, licenza, vigenza, ecc.) l'attività che rappresenta la principale occupazione lavorativa, attività economica o fonte di reddito e, viceversa, un punteggio più basso ai clienti per i quali tale verifica sia possibile”</u></i> . Ne consegue che, qualora sia comunque possibile accertare la prevalente attività svolta dal cliente professionista, ad esempio tramite certificazione relativa al COE ovvero documentazione attestante l'iscrizione Albo professionale di appartenenza, il soggetto designato potrà attribuire un punteggio più basso in relazione al fattore di rischio legato all'attività svolta dal cliente .
2	La circostanza che il cliente risulti estremamente noto al soggetto designato, giustifica, in sede di AVC, l'assegnazione di un punteggio di rischio più basso?	Il fatto che un cliente sia estremamente noto ad un professionista rileva, ai fini della ponderazione del Fattore di Rischio, nella misura in cui il professionista medesimo sia in possesso di informazioni che incidono sui Fattori di Rischio A5 (cliente) e A6 (titolare effettivo). In altre parole, l'attribuzione di un punteggio più basso sarà possibile solo qualora, in ragione dell'assenza di circostanze pregiudizievoli la reputazione (oltre che della lunga durata del rapporto con il cliente), il soggetto designato sia in grado di determinarne la “natura specchiata”.
3	È possibile verificare online l'appartenenza di San Marino alla lista dei c.d. “Paesi SEPA”?	San Marino fa parte dei c.d. “Paesi SEPA”. La lista completa e periodicamente aggiornata dei Paesi SEPA è consultabile al seguente indirizzo internet: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/other/map-sepa-scheme-countries-and-territories
4	La circostanza dell'assenza fisica del cliente, anche qualora motivata (ad es. persona impossibilitata a muoversi per invalidità, ovvero residente all'estero a notevole distanza dalla	L'assenza fisica del cliente rappresenta comunque un fattore di rischio relativo alla prestazione professionale (trattasi del fattore di rischio C5). Ovviamente il punteggio (da 1 a 9)

	Repubblica di San Marino), obbliga comunque il soggetto designato ad attribuire al cliente un punteggio di rischio più alto?	da attribuirsi a tale fattore di rischio è strettamente correlato alle motivazioni sottese a tale assenza, vale a dire all'esistenza o meno di circostanze che la giustifichino.
5	La lettera k) dell'allegato B alla Circolare n° 002 del 21 marzo 2019 (Serie: Avvocati – Notai) inserisce fra gli elementi legati alla struttura del cliente che giustificano l'assegnazione di un punteggio più elevato la circostanza di "persone fisiche che esercitano l'attività di amministratore o sono soci in società, enti o istituti giudici, che presentano profili soggettivi, economici o professionali anomali". Tali circostanze, qualora non espressamente riferite dal cliente, come possono emergere in sede in AVC? In ogni caso, qualora emergessero, il soggetto designato è tenuto ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica anche con riferimento alla società, ente o istituto giuridico a cui afferiscono?	<p>Le circostanze in questione (lettera K dell'allegato B), al pari di quelle relative al fatto che il cliente persona fisica eserciti l'ufficio di Trustee, affidatario in un contratto di affidamento fiduciario, etc (si veda la lettera J dell'allegato B), ovvero di quelle relative al fatto che il cliente ricorra quale fondatore, amministratore, socio ovvero titolare effettivo in un numero anomalo o incoerente di società, enti o istituti giuridici (si veda la lettera L dell'Allegato B), potrebbero non emergere in sede di AVC, almeno quando il profilo di rischio complessivo del cliente risulti basso o medio-basso, e non richieda pertanto approfondimenti informativi e documentali particolarmente incisivi.</p> <p>In ogni caso gli obblighi di AVC, e la relativa valutazione del rischio, devono intendersi relativi unicamente alla persona fisica di cui trattasi e non anche alla società (o al trust, ente giuridico, etc.), non essendo quest'ultima cliente del professionista.</p>